

negli incassi; e questo fatto ha portato la massa delle Agenzie, attraverso accorgimenti contabili non sempre facili ad individuare, a far giocare gli incassi di fine d'anno in un esercizio piuttosto che in un altro a seconda che vedessero la opportunità o meno di conseguire il premio d'incremento.

Ad eliminare, in linea generale, questo secondo inconveniente, basterebbe disporre che il premio incremento incassi sia corrisposto alle Agenzie soltanto sulla eventuale eccedenza fra l'incremento di un anno e l'eventuale decremento dell'anno o degli anni precedenti. Ma poiché, come si è accennato, a cominciare dal corrente anno giocano in misura sensibile sulla conservazione del portafoglio le scadenze naturali dei contratti, e poiché questa eliminazione è indipendente dalla volontà e capacità dell'Agenzie Generale, sembra opportuno correggere il suesposto criterio, definendo la massa dei premi incassati nell'esercizio preso come termine di riferimento della quota di essi afferenti a contratti scaduti nell'esercizio in cui deve liquidare il premio incremento incassi.